

Spettabile

[•] S.p.A.

Alla cortese attenzione di [•]

Via [•] n. [•]

[CAP] – [Città]

Inviata via PEC all'indirizzo [•]

## OGGETTO: PROPOSTA DI ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui intercorsi per sottoporVI la seguente proposta di accordo con le modalità definite nel testo riportato qui di seguito. Qualora foste d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di riportare i contenuti di cui sopra in una lettera su Vostra carta intestata, siglata su ciascuna pagina e sottoscritta in calce in segno di integrale e incondizionata accettazione.

Con i migliori saluti.

\* \* \*

## ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE

TRA

**OpEn Fiber S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, capitale sociale pari a Euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09320630966, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Simone Bonannini, Direttore *Marketing* e Commerciale (di seguito, "**OF**")

- da una  
parte -

E

[Denominazione Operatore], con sede legale in [Città], Via [• n. •], con capitale sociale i. v. di Euro [•], con Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [Città] n. [•], Partita IVA n. [•], in persona di [•] nella sua qualità di [•] (di seguito "**•**")

- dall'altra  
parte -

di seguito anche, singolarmente la “**Parte**”, e congiuntamente le “**Parti**”

## PREMESSO CHE

- a) OF è concessionaria delle concessioni per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga, di proprietà pubblica affidate da Infratel Italia S.p.A. (società *in house* del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito anche “**Infratel**”) nelle cosiddette Aree Bianche delle Regioni: (i) Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (“**Bando I**”); (ii) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (“**Bando II**” ed insieme le “**Concessioni**”).
- b) OF, come descritto nell’avviso pubblicato sul proprio sito *internet* [e sui quotidiani •] in data [•], intende avviare una sperimentazione relativa alla fornitura di **Servizi Wholesale** sulla rete di comunicazioni elettroniche oggetto delle Concessioni.

La sperimentazione (la “**Sperimentazione**”) riguarderà i territori dei comuni di:

- Fino Mornasco (CO)
- Anguillara Sabazia (RM)
- Campagnano di Roma (RM)
- S. Giovanni La Punta (CT)

e avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi come meglio descritti nell’Allegato 1:

- GPON FTTB/FTTH
  - P2P
  - P2P fibra spenta al nodo operatore
  - OPEN STREAM FTTH (detto anche VULA) con consegna al PCN di riferimento e velocità 100 Mbps e 1 Gbps
  - OPEN STREAM FTTH (detto anche Bitstream) con consegna al POP OF A&B
  - Colocazione
  - KIT di consegna
- c) [•] è un operatore di telecomunicazioni in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle Telecomunicazioni che la autorizza all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (numero iscrizione ROC [•] del [data]), il quale ha manifestato interesse a partecipare alla Sperimentazione con riferimento al comune di [•]. Con la sottoscrizione del presente accordo (l’“**Accordo**”), le Parti intendono definire i termini e le condizioni della Sperimentazione sul comune di [•].

**Tutto quanto sopra premesso, a far parte integrante dell’Accordo, le Parti convengono quanto segue.**

## Articolo 1 (Definizioni)

“**Accordo**” è definito alla premessa e).

“**Allegato**” indica e definisce gli allegati al presente Accordo, così come individuati all’articolo 19.

“**Forza Maggiore**”: significa, ad integrazione dell’articolo 1463 ss. del cod. civ., ogni evento o circostanza oltre il controllo della Parte colpita (la “Parte Colpita”) e che non poteva essere evitata dalla Parte Colpita facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente e che abbia come effetto diretto quello di impedire alla Parte Colpita di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dall’Accordo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi o circostanze: interventi da parte delle autorità governative e regolamentari, guerre, disastri naturali, scioperi e disordini sindacali, interruzioni dei servizi di pubblica utilità, nonché per gli effetti di atti di terzi, quali atti di pirateria informatica, sommossa, tumulto, disordine, sciopero generale o altre azioni in campo industriale ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o locale (in quest’ultimo caso, purché relativo a Comune diverso da quello interessato dai lavori), disposizioni e pronunce dell’autorità giudiziaria e/o amministrativa, delle amministrazioni degli enti locali e/o di ogni altro soggetto legittimato, che inibiscano l’inizio e/o la prosecuzione di lavori o altra attività prevista dal presente Accordo in capo alla Parte Colpita e che non siano conseguenti ad inadempimenti da parte della Parte Colpita di Leggi Applicabili, mancato ottenimento, o sospensione, dei necessari permessi e/o autorizzazioni, anche tecniche o di accesso alle infrastrutture, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Non sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- fermate di cantiere o sospensione della fornitura imposte dalle pubbliche autorità competenti per la mancata osservanza di norme di legge e di regolamenti da parte di OF, dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;
- ritardi nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- eventi provocati, dovuti o comunque attribuibili a OF ovvero ai suoi appaltatori e/o subappaltatori. “Informazioni Riservate” è definito al successivo articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” significa qualunque giorno che non sia sabato, domenica o festività nazionale o patronale.

“**Grace Period**” indica che per tutto il periodo della sperimentazione non troveranno applicazione le penali a fronte del mancato rispetto degli SLA

“**Ordine**” indica e definisce i singoli ordini attuativi che saranno, di volta in volta, inviati da [•] a OF conformemente al presente Accordo al fine di attivare i singoli Servizi *Wholesale* in conformità all’**Allegato 1**.

“**Rete OF**” o “**Rete**” indica e definisce l’infrastruttura capillare di rete in fibra ottica prevalentemente in tecnologia FTTH che OF realizzerà nei comuni oggetto di Sperimentazione [e avente le caratteristiche tecniche di cui all’**Allegato 1**].

“**Servizi Wholesale**” indica e definisce i servizi attivi e passivi e di collocazione come meglio specificati e descritti nell’**Allegato 1** che OF fornirà a [•] nel rispetto dei termini e condizioni di cui al presente Accordo.

“**Service Level Agreement**” o “**SLA**” indica e definisce le tempistiche e le modalità di erogazione dei Servizi *Wholesale* e di effettuazione delle attività, ivi inclusi gli SLA di *provisioning* e gli SLA di *assurance*, come meglio individuati nell’**Allegato 2** che saranno oggetto di sperimentazione.

“Sperimentazione” è definita alla premessa c).

“Unità Immobiliare” o “UI” si intende la più elementare aggregazione di vani edilizi, comprensiva degli spazi coperti e scoperti che ne costituiscono accessori e di norma coincidente con una ripartizione catastale, avente caratteristiche di continuità fisica, autonomia funzionale e individualità.

## Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Le Parti svolgeranno ogni attività utile alla partecipazione alla Sperimentazione sul territorio del comune di [●] cooperando tra di loro secondo le rispettive competenze (il “Progetto”).

2.2 OF fornisce a [●], nell’ambito del Progetto i *Servizi Wholesale* come di volta in volta richiesti da [●] per il tramite degli Ordini. I *Servizi Wholesale* sono quelli elencati nella premessa **b)** e descritti in **Allegato 1**. Le Parti concordano che i singoli *Servizi Wholesale* e i relativi servizi accessori necessari all’accesso alla Rete e gli SLA, come individuati nell’**Allegato 2**, saranno oggetto di costante monitoraggio e implementazione, al fine di valutare le opportune azioni da porre in essere per la loro implementazione e la definizione di *standard* dei servizi. Le Parti concordano altresì che per tutto il periodo della sperimentazione, la disciplina delle penali relative all’eventuale mancato rispetto degli SLA non troverà applicazione (Grace Period).

2.3 Al massimo entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente proposta OF presenterà ad Operatore i processi e i sistemi a supporto per la gestione del Provisioning e dell’Assurance dei *Servizi Wholesale* richiesti.

## Articolo 3 (Obblighi delle Parti)

3.1, OF si impegna a fornire i *Servizi Wholesale* in conformità al presente Accordo, alle Concessioni e alle Leggi Applicabili, nonché alle autorizzazioni e ai permessi necessari e agli *standard* di settore.

3.2 OF si impegna a comunicare tempestivamente a [●] ogni informazione riguardante la fibra ottica e/o l’infrastruttura di Rete di cui sia venuta o possa venire a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che possa in qualsivoglia modo rilevare ai fini dell’esercizio dei *Servizi Wholesale* forniti a [●] ai sensi del presente Accordo.

3.3 [●] garantisce che la stipulazione e/o l’esecuzione del presente Accordo non viola - direttamente o indirettamente - né costituisce inadempimento o induce alla scadenza alcuna obbligazione da esso contratta nei confronti dei terzi, a qualsiasi titolo.

3.4. [●] garantisce di detenere legittimamente l’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle Telecomunicazioni, nonché ogni altra autorizzazione, licenza o concessione necessaria ai fini dell’espletamento della sua attività, nonché di rispettare le disposizioni di tali autorizzazioni, nonché di tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, così come di volta in volta in vigore; e che l’uso che lo stesso farà della Rete OF oggetto e di ogni connessione, rilegamento, servizio e in generale di ogni prestazione relativa al presente accordo non costituirà violazione di leggi o regolamenti.

3.5 [•] si impegna ad attivare i propri clienti sulla Rete di OF e a promuovere in modo adeguato e capillare l'attivazione dei propri servizi sulla stessa nel territorio del comune di [•]. A tale scopo, [•], nell'ambito della Sperimentazione e per tutta la sua durata, fornirà i propri servizi ai clienti per la durata del Progetto e senza la previsione di corrispettivi. Tali servizi forniti da [•] ai propri clienti avranno la medesima durata della Sperimentazione, salvo il caso in cui [•] intenda proseguire il rapporto con OF sottoscrivendo un apposito accordo quadro.

3.6 Ciascuna Parte (la "**Parte Responsabile**") si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra Parte senza limitazione alcuna nei casi di reclami, pretese, richieste e/o azioni avanzate da terzi ed aventi ad oggetto indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti per i danni sofferti da questi ultimi ove sia accertato che tali danni siano riconducibili all'attività svolta dalla Parte Responsabile.

3.7 Ciascuna Parte si impegna, se legalmente possibile, a comunicare all'altra Parte, entro 24 (ventiquattro) ore dal relativo evento, qualsiasi decisione e/o provvedimento da parte delle autorità giudiziaria o amministrativa che potrà incidere sull'adempimento del presente Accordo.

3.8 Tutte le dichiarazioni e garanzie e gli impegni prestati o assunti ai sensi del presente articolo si intendono assunti – ora e per allora – anche con riferimento a ciascun collegamento o collocazione, di volta in volta attivato e/o richiesto e al momento della loro attivazione e/o fornitura.

## Articolo 4 (Corrispettivi)

4.1 Ciascuna Parte sosterrà i costi, sia in termini di investimenti (*Capex*) che di costi operativi (*Opex*), da essa incorsi per la partecipazione al Progetto.

4.2 I *Servizi Wholesale* forniti da OF a [•] non saranno soggetti a corrispettivo per tutta la durata dell'Accordo. Qualora [•] volesse proseguire il rapporto contrattuale sarà tenuto a sottoscrivere un accordo quadro con cui verrà regolato anche il pagamento da parte di [•] a OF dei corrispettivi per i *Servizi Wholesale*.

## Articolo 5 (Durata, recesso e risoluzione)

5.1 La Sperimentazione ha durata a partire dalla data di pubblicazione sul sito internet fino al 30 Giugno 2019 con possibilità di proroga.

5.2 Gli effetti dell'Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione sino al 30 Giugno 2019, salvo proroga comunicata da OF con avviso sul proprio sito *internet* e con comunicazione a [•] in, tale evenienza, l'Accordo si rinnoverà per il periodo previsto dalla proroga.

5.3 Nessuna Parte potrà recedere dall'Accordo fino all'ultima delle date tra il termine della Sperimentazione o lo spirare della durata dell'Accordo prevista al precedente articolo 6.2.

5.4 Qualora, nel corso della Sperimentazione, una delle Parti fosse inadempiente rispetto ai propri impegni assunti con l'adesione al presente Accordo e tale inadempimento rappresenti un significativo ostacolo allo svolgimento della Sperimentazione nei tempi e modalità previsti,

la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere l'Accordo ex art. 1454 Cod. civ. a seguito del mancato adempimento entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della diffida inviata dalla Parte adempiente per il tramite di raccomandata a/r.

5.5 A seguito della scadenza o risoluzione, in tutto o in parte, del presente Accordo per qualsiasi causa e circostanza, OF avrà diritto di rientrare nel pieno possesso delle infrastrutture su cui [•] ha avuto accesso per la fornitura dei *Servizi Wholesale*, a semplice richiesta scritta di OF stessa. [•] sarà obbligato a riconsegnare gli spazi o le fibre ottiche necessari al godimento dei *Servizi Wholesale* nelle stesse condizioni in cui sono state ricevute (fatto salvo il deterioramento dovuto all'esercizio delle stesse ai sensi del presente Accordo). In particolare, le fibre ottiche e gli spazi dovranno essere liberati dagli apparati di trasmissione o da qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata da [•]. Nel caso in cui [•], entro 30 Giorni dalla richiesta di OF, non abbia disconnesso e rimosso gli apparati di trasmissione o le attrezzature, OF avranno diritto a provvedere direttamente, a spese di [•], a disconnettere gli apparati di trasmissione o le altre attrezzature collegate.

## **Articolo 6 (Proprietà industriale)**

6.1 Le Parti danno atto che nell'esecuzione della Sperimentazione potranno utilizzare soluzioni tecniche coperte da privative in titolarità di una o più di esse, restando inteso che tale uso non realizza il trasferimento a nessun titolo al soggetto partenariale e/o alle singole Parti che formano il medesimo.

6.2 Qualsiasi diritto di proprietà industriale di cui sia titolare una Parte, resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito a ciascuna altra Parte nell'ambito della Sperimentazione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse.

6.3 La titolarità degli eventuali diritti di proprietà industriale, derivanti dall'attuazione del presente Accordo resterà in capo a ciascuna Parte per quanto attiene alle attività da ciascuno poste in essere con riferimento ai vari *use cases*.

6.4 Ogni diritto che potrà derivare dalle conoscenze e/o dati relativi a processi e tecnologie, di qualunque natura, sviluppate congiuntamente dalle Parti nell'esecuzione del presente accordo sarà di proprietà congiunta delle Parti, le quali, nel caso di sviluppi applicativi dei risultati, ne concorderanno le modalità di sfruttamento commerciale in un successivo accordo. È fatta salva la facoltà di utilizzo da parte di ciascuna delle Parti dei risultati congiunti delle attività oggetto del presente accordo, per esclusivi scopi di ricerca.

## **Articolo 7 (Marchi e segni distintivi)**

7.1 Salvo diverso accordo, ciascuna Parte non avrà la facoltà di utilizzare marchi e/o segni distintivi delle altre se non dietro permesso scritto dei loro titolari. In tal caso, le Parti si impegnano a utilizzare i marchi e/o i segni distintivi delle altre esclusivamente con riferimento all'esecuzione dell'Accordo e in modo da non comprometterne il significato, la capacità di

distinzione e/o la validità, né a depositare e/o registrare marchi che contengano parole e/o cifre e/o motivi figurativi identici e/o simili e/o confondibili con i marchi e/o i segni distintivi in titolarità delle altre Parti.

## **Articolo 8 (Assicurazione dell'Operatore)**

8.1 [•] dichiara che stipulerà, entro la fine del mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, con una primaria società di assicurazioni una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o a cose di terzi, per un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a Euro 5 milioni impegnandosi a mantenere in vigore tale polizza per tutta la durata del presente Accordo, fermo restando che la stessa dovrà contenere la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti di OF.

## **Articolo 9 (Riservatezza)**

9.1 Ai fini dell'Accordo sono considerate informazioni riservate (le "Informazioni Riservate") la stipula e il contenuto dell'Accordo, ogni documento riservato (anche in forma non ufficiale) relativo alla Procedura, nonché tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l'ausilio di terzi), informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, *know how*, processi tecnici e/o operativi, modelli di *business*, *business plan*, prezzi, ovvero tutte le successive elaborazioni e/o trasformazioni effettuate, sulla base di dette Informazioni Riservate comunicate tra le Parti verbalmente o per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra modalità.

9.2 Il termine Informazioni Riservate non include, in ogni caso le informazioni:

- i. che siano o diventino di pubblico dominio per motivi non derivanti dalla violazione delle obbligazioni dell'Accordo;
- ii. per le quali una delle Parti dia prova che esse erano in suo possesso al momento o prima del perfezionamento dell'Accordo;
- iii. per le quali una delle Parti dia prova che siano state ricevute da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza;
- iv. la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

9.3 Nel caso in cui ad una Parte o alle Parti venga richiesto di fornire le Informazioni Riservate in ottemperanza a disposizioni di legge o a seguito di un provvedimento di un'autorità giudiziaria, amministrativa o comunque di altra autorità competente, ciascuna Parte deve, immediatamente e comunque prima di dare esecuzione a tale provvedimento, se legalmente possibile, dare notizia di detta richiesta all'altra Parte, cosicché possa addivenirsi ad un accordo con riguardo alla tempistica e ai contenuti con cui procedere alla diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate, ovvero al fine di consentire eventuali opposizioni.

9.4 Le Parti concordano che ciascuna di esse e i rispettivi rappresentanti dovranno:

- i. mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, saranno tenuti a non divulgare a soggetti terzi il contenuto delle Informazioni Riservate, la loro esistenza e il fatto che tali Informazioni Riservate sono state loro comunicate;
- ii. predisporre ogni misura ragionevolmente idonea a prevenire disseminazioni non autorizzate delle medesime;
- iii. utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e non potranno utilizzarle in alcun modo che, direttamente o indirettamente, possa ledere l'altra Parte;
- iv. limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate esclusivamente ai propri rappresentanti che debbano conoscerle in ragione del loro diretto coinvolgimento nella Sperimentazione;
- v. impegnarsi a fare in modo che i propri rappresentanti e/o consulenti adempiano in modo rigoroso alle obbligazioni derivanti dall'Accordo.

9.5 Ciascuna Parte dovrà dare immediata notizia all'altra Parte di ogni disseminazione, fuoriuscita o divulgazione accidentale, o sospetto delle medesime, appena venutane a conoscenza, adoperandosi al contempo con ogni mezzo in suo legittimo possesso per recuperare le Informazioni e/o limitarne l'ulteriore diffusione.

9.6 In ogni momento, su richiesta di una delle Parti, ciascuna Parte dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri rappresentanti rispettino tali obbligazioni) riconsegnare oppure distruggere le Informazioni Riservate ricevute, le copie o riproduzioni eventualmente fatte delle stesse se scritte, o altrimenti contenute su supporti tangibili, in proprio possesso e/o in possesso dei propri rappresentanti. Inoltre, ciascuna Parte dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri rappresentanti rispettino tali obbligazioni) compiere ogni ragionevole sforzo per riconsegnare e/o distruggere le Informazioni Riservate detenute in modalità elettroniche.

9.7 Ciascuna Parte dà atto che le Informazioni Riservate sono e rimarranno, nei rapporti fra le Parti medesime, di sola esclusiva proprietà della Parte detentrici delle Informazioni Riservate. Nulla in questo Accordo può interpretarsi come: (i) concessione o conferimento, tramite licenza o altro modo, espressamente, implicitamente o altrimenti, di diritti di proprietà intellettuali di ciascuna delle Parti, compresi, a mero titolo esemplificativo, i diritti su brevetti, diritti d'autore, scoperte, invenzioni o miglioramenti, concepiti o acquistati prima o dopo la conclusione dell'Accordo; (ii) costituzione di un impegno, una dichiarazione o garanzia circa l'effettiva completezza, accuratezza, futuro aggiornamento delle Informazioni Riservate, ovvero la processabilità, commerciabilità o convenienza economica circa lo sfruttamento di alcun prodotto o servizio ricavato sulla base delle Informazioni Riservate o ivi descritto; o (iii) impegno, dichiarazione o garanzia circa la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici fra le Parti al di fuori di quanto qui espressamente previsto.

9.8 Ciascuna delle Parti prende e dà pieno atto che le Informazioni Riservate o parti delle medesime sono scambiate nello stato in cui esse sono disponibili alla Parte che le detiene, con



esplicita esclusione di qualunque dichiarazione o garanzia circa la loro esaustività, correttezza o rispondenza a specifici scopi o rispetto dei diritti di terzi.

9.9 Ciascuna delle Parti si impegna a tenere l'altra Parte e i suoi rappresentanti manlevati e indenni da qualsiasi danno da essi subiti a qualunque titolo che siano conseguenza dell'inadempimento da parte della Parte stessa e/o dei propri Rappresentanti agli obblighi di cui al presente articolo.

9.10 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza dell'Accordo.

## **Articolo 10 (Forza Maggiore)**

10.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili l'una verso l'altra per eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo per cause di Forza Maggiore.

10.2 Nei casi di Forza Maggiore, la Parte che è impedita al completo adempimento delle proprie obbligazioni, dovrà fornirne comunicazione all'altra entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dell'evento di Forza Maggiore, informando della natura ed effetto della causa di Forza Maggiore avvenuta. Nel caso in cui la causa di Forza Maggiore persista per più di [20 (venti) Giorni] dalla suddetta comunicazione, le Parti concorderanno in buona fede eventuali modifiche ed estensioni dell'Accordo.

## **Articolo 11 (Normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale)**

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che tutte le attività dei rispettivi personali e/o del personale di proprie ditte fornitrici e/o subappaltatrici che operano per l'esecuzione dell'Accordo sono svolte nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed altre norme applicabili e delle norme applicabili in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico e del trattamento dei rifiuti.

## **Articolo 12 (Modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001)**

12.1 Le Parti dichiarano di conoscere i modelli di organizzazione, gestione e controllo e i codici etici adottati dalle altre in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001 disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, la cui osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, fornitori e subappaltatori, costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Accordo.

12.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pretesa o danno ad essa derivante da qualsiasi violazione del proprio Codice Etico o Modello di organizzazione gestione e controllo. In ogni caso, in caso di violazione del

Codice Etico o del Modello di organizzazione gestione e controllo, ciascuna Parte sarà obbligata a fornire la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione dell'altra Parte o dei rispettivi incaricati qualsiasi documento che possa essere richiesto in riferimento a tale violazione.

12.3 Qualora, in particolare, fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Parte abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, l'Accordo potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Parte adempiente.

## **Articolo 13 (Dichiarazioni e garanzie delle Parti)**

13.1 Ciascuna Parte dichiara alle altre, che le disposizioni dell'Accordo e l'esecuzione di tutte le attività qui previste non risultano in contrasto con il proprio statuto, non violano preesistenti accordi di qualsiasi natura e genere di ciascuna delle Parti con terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, patti parasociali, accordi commerciali, esclusive, ovvero non risultano contrarie a norme di legge, di natura imperativa, applicabili alle stesse Parti.

13.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce alle altre di avere il pieno potere e l'autorità per assumere ed adempiere le obbligazioni derivanti dall'Accordo e le altre operazioni ivi contemplate. Ciascuna Parte dichiara, inoltre, alle altre di essere società debitamente costituita e vigente alla stregua della legge italiana, non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale o di liquidazione, ancorché volontaria, o a procedure similari, di avere capacità e risorse finanziarie adeguate alla sottoscrizione dell'Accordo e all'assunzione degli impegni che da questo deriveranno e allo svolgimento delle attività ivi contemplate.

13.3 Con riguardo a quanto precede, ciascuna Parte si impegna a tenere indenne le altre Parti degli eventuali danni procurati a terzi, e/o alle altre Parti o da richieste di risarcimento da parte di terzi per effetto della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero dalla violazione degli impegni previsti a proprio carico dall'Accordo.

## **Articolo 14 (Tutela dei dati personali)**

14.1 I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.

14.2 Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate in Italia mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse al presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi. Le Parti si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste dei loro dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere,

aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste ai sensi degli potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

14.3 Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati per l'elaborazione dei dati e ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna Parte, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto.

14.4 La Parte tenuta a fornire le Informazioni di Contatto necessarie all'esecuzione contrattuale dovrà cooperare in buona fede per consentire all'altra Parte il rispetto dei propri obblighi contrattuali. Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, ove la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile.

14.5 Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso Open Fiber, inviando una e-mail all'indirizzo [privacy@openfiber.it](mailto:privacy@openfiber.it) o, in subordine, [dpo.of@openfiber.it](mailto:dpo.of@openfiber.it), mentre, nel caso di richieste verso l'Operatore, inviando una e-mail all'indirizzo [•].

14.6 OF accetta di essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR secondo il modello riportato nell'Allegato [•] - "Nomina di Responsabile esterno al Trattamento dei dati", nel caso in cui dovesse trattare dati personali di cui [•] è Titolare, nell'ambito dell'esecuzione delle attività/dei Servizi previsti dal Contratto.

## Articolo 15 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative all'Accordo, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo di PEC (con copia via *e-mail*), e si intenderanno validamente eseguite e ricevute dall'altra Parte, se inviate ai seguenti recapiti, che potranno essere in ogni tempo modificati con scambio delle relative indicazioni fra le Parti:

Per [•]

---

Per OF

**OpEn Fiber S.p.A.**

Alla c.a. Ing. Simone Bonannini

PEC: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

PEC: [commerciale@pec.openfiber.it](mailto:commerciale@pec.openfiber.it)

e via posta ove necessario:

c/o Via Laurentina 449 – Palazzina A

00142 – Roma

## **Articolo 16 (Miscellanea)**

16.1 L'Accordo costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti in relazione alla partecipazione alla Sperimentazione e al Progetto, sostituendo ogni accordo pregresso tra le Parti. Nulla di quanto qui indicato creerà tra le Parti un rapporto di società o *joint venture*.

16.2 Nessuna modifica o rinuncia alle clausole dell'Accordo sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

16.3 L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni dell'Accordo non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni.

16.4 Le Parti concordano che ogni ed eventuale comunicazione al pubblico con qualunque modalità effettuata, relativamente alle intese disciplinate nell'Accordo venga effettuata sulla base di testi e comunicati precedentemente condivisi tra le Parti, fatto salvo ogni atto o divulgazione informativa che ciascuna delle Parti debba porre in essere poiché richiesta dalla legge applicabile, o comunque da richieste e/o ordini legittimamente dati da organismi alla cui autorità ciascuna Parte sia soggetta.

16.5 L'Accordo è vincolante nei confronti delle Parti e dei rispettivi successori o aventi causa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione. Fermo restando quanto precede, l'Accordo non sarà cedibile da nessuna delle Parti. Resta inteso che qualora una delle Parti dovesse essere soggetta ad un processo di fusione, scissione od a qualsiasi altra forma di riorganizzazione, si conviene che il soggetto e/o i soggetti che dovessero succedergli nei rapporti giuridici saranno vincolati al rispetto di tutti i patti e le condizioni di cui al presente Accordo.

16.6 Ciascuna delle Parti riconosce e concorda che l'Accordo è il frutto di una negoziazione in buona fede per ogni sua clausola e che ciascuna di esse ha potuto beneficiare dell'assistenza di esperti di propria nomina e fiducia, e che pertanto non trovano applicazione al presente Accordo disposizioni di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 17 (Legge applicabile e foro competente)**

17.1 L'accordo è regolato dalla legge italiana.

17.2 Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

## Articolo 18 (Allegati)

Sono parte del presente Accordo i seguenti Allegati:

1. Allegato 1 – “Accordo di Sperimentazione - Descrizione Tecnica Servizi oggetto della fase di test”
2. Allegato 2 – “Accordo di Sperimentazione - SLA Delivery e Assurance”

\* \* \*

[Roma], lì \_\_\_\_\_

**OpEn Fiber S.p.A.**

Viale Certosa 2, 20155 Milano

\_\_\_\_\_  
Simone Bonannini

*Direttore Marketing & Commerciale*